

**BOZZA SEZIONE VALUTATIVA DELLA RELAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL CONFERIMENTO AL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DELEGA AD AUMENTARE IL  
CAPITALE RISERVATO E SULLA CONSEGUENTE MODIFICA  
DELL'ART. 5 DELLO STATUTO**





Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per discutere e deliberare il conferimento al Consiglio di Amministrazione di delega ad aumentare il Capitale Sociale, in una o più volte anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2443 e 2441, comma 4 e 5, e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società è volta ad illustrare e motivare la proposta in oggetto.





## 1. MOTIVAZIONI DELLA DELEGA

GALA sta vivendo una fase di profondo rinnovamento, di trasformazione in un primario Gruppo, che possa competere tra i principali operatori del panorama italiano e crescere a livello internazionale. Per supportare tale processo e la dichiarata strategia di crescita tesa anche alla creazione di sempre maggior valore per i propri Azionisti, è importante che la Società sia in grado di cogliere tempestivamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva.

La proposta è quindi finalizzata a consolidare ed aumentare la flessibilità finanziaria della Società nell'ambito dell'implementazione della propria strategia di crescita, ed il ricorso alla delega, ex art. 2443 del codice civile, trova motivazione nel voler assicurare a GALA ed al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività per cogliere le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni sul capitale, che non possono sempre consentire il rispetto dei tempi tecnici previsti per la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, l'assunzione delle opportune deliberazioni e la loro esecuzione. Lo strumento della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile è quindi appropriato per la migliore soddisfazione dell'interesse della Società e dei suoi Azionisti.

Il Consiglio, attraverso l'esercizio della delega, potrà assumere le proprie decisioni definitive per la realizzazione di specifiche operazioni nell'ambito delle strategie di sviluppo della Società, potendo, quindi, definire la misura dell'aumento, il controvalore definitivo ed il prezzo di emissione, in considerazione delle concrete situazioni di mercato. L'ampiezza della delega trova giustificazione nel fornire al Consiglio di Amministrazione la più idonea flessibilità nella scelta dell'ammontare e del mix di strumenti finanziari da emettere, e nella possibilità di effettuare successivi aumenti di capitale in ragione delle esigenze della Società e delle opportunità che potranno presentarsi sul mercato.





## 2. OGGETTO DELLA DELEGA E CRITERI PER IL SUO ESERCIZIO

Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della modificazione, anche ai sensi del comma 4 e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel seguito della presente Relazione, la delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto l'aumento del capitale sociale fino ad un massimo di Euro 30.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo da:

- offrirsi in opzione ai soci ai sensi del 2441, comma 1;
- o collocarsi, in tutto o in parte, presso terzi con esclusione del diritto di opzione a fronte di conferimenti in natura ai sensi del 2441, comma 4, primo periodo; detti conferimenti potranno avere ad oggetto partecipazioni di società operanti nel settore energetico e dei servizi ad esso connessi, beni o complessi aziendali relativi all'attività sociale;
- o collocarsi, in tutto o in parte, presso terzi con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441, comma 5.

La delega comprende la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile o inscindibile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie della società.

Al consiglio di amministrazione viene attribuita la facoltà di collocare le azioni con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il sovrapprezzo, il tutto da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa e nei limiti dell'importo massimo di euro 30.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo.

L'aumento di capitale eventualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega potrà comportare l'esclusione del diritto di opzione degli azionisti della Società e quindi una diluizione dei rispettivi pacchetti azionari che, ad avviso di questo Consiglio di Amministrazione, risulterà più che compensata dai benefici complessivi delle operazioni in tale ottica ipotizzabili e da precise esigenze di interesse sociale. Gli aumenti di capitale deliberati in esecuzione della delega possono essere anche riservati, nei limiti di Legge, ai dipendenti della Società o di sue controllate.

Per quanto riguarda il prezzo di emissione delle azioni rivenienti da tutti gli aumenti di capitale che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega, il controvalore minimo, che il Consiglio ritiene di poter identificare, è quello del valore unitario per azione del patrimonio netto, eventualmente consolidato, risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale; lo stesso costituisce un limite idoneo ad assicurare l'adeguata tutela agli Azionisti privati del diritto di opzione contro il rischio di diluizione del valore patrimoniale delle azioni in loro possesso come previsto dal sesto comma dell'articolo 2441. Con riferimento alle metodologie di valutazione per stabilire il prezzo di emissione delle azioni al momento dell'attuazione della delega si osserva quanto segue: – l'articolo 2443 Codice Civile, nel consentire la delega agli amministratori delle delibere di aumento del capitale anche con esclusione del diritto di opzione, contiene, tra l'altro, un espresso richiamo al disposto dell'articolo 2441, comma 6, Codice Civile; – l'articolo 2441, comma 6, Codice Civile impone che la



determinazione del prezzo di emissione, qualora l'aumento sia deliberato escludendo o limitando il diritto di opzione, venga effettuata in base al valore di patrimonio netto, "tenendo conto per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre". Essendo GALA, dal punto di vista formale, non quotata su un mercato regolamentato, ma su un sistema multilaterale di negoziazione; – il Consiglio di Amministrazione, nell'individuare i criteri di valutazione cui dovrà attenersi per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, si avvarrà dell'oggettivo riferimento fornito dalle condizioni del mercato borsistico al momento della singola operazione di aumento del capitale sociale. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione farà riferimento anche alle metodologie di valutazione comunemente riconosciute ed utilizzate seconda la best practice (multipli di mercato delle società comparabili e a metodologie di tipo finanziario e reddituale) nella valutazione delle entità economiche che operano in settori confrontabili con quelli nei quali è focalizzata l'attività della società e delle sue controllate, considerando che in società quotate con un flottante ridotto ed un modesto volume di scambi medi, diversamente da quanto avviene nelle società quotate su mercati più liquidi e ad elevato flottante, l'andamento delle quotazioni di borsa potrebbe non essere rappresentativo dell'effettivo valore delle azioni.

Il rispetto dei criteri previsti dal predetto articolo 2441, comma 6, Codice Civile, fermo restando quanto sopra esposto, dovrà essere verificato dal Consiglio di Amministrazione nel momento in cui quest'ultimo, in attuazione della delega, delibererà l'aumento di capitale ed il prezzo di emissione. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà ed approverà la relazione prevista dall'articolo 2441, comma 6, Codice Civile, conseguentemente, il parere di congruità della società di revisione e del Consiglio Sindacale, previsto dalla medesima norma appena citata, sarà richiesto in occasione dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio in esecuzione della delega.

Vi proponiamo pertanto di attribuire delega ex art. 2443 codice civile al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale in una o più volte, anche in via scindibile, fino ad un ammontare massimo di Euro 30.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione, da esercitarsi mediante emissione, in un arco temporale di cinque anni dalla data della delibera di azioni ordinarie.

A seguito di quanto sopra, si rende necessario modificare conseguentemente l'art. 5 dello Statuto Sociale.

